AMSC S.p.A.

Società a controllo pubblico – Gallarate

REGOLAMENTO

per la disciplina delle convenzioni agevolative riservate ai dipendenti di aziende ed enti terzi per l'acquisto di prodotti non farmaceutici presso la Farmacia Comunale gestita da AMSC S.p.A.

Adottato con determina n. 2267 del 20/10/2026 dell'Amministratore Unico

Premessa

Considerato che AMSC S.p.A. annovera tra i propri servizi la gestione di farmacie comunali aperte al pubblico, le cui attività comprendono, oltre alla dispensazione di farmaci, la vendita di prodotti parafarmaceutici, cosmetici, dietetici, per l'infanzia, veterinari, dispositivi medici e altri articoli non soggetti a prezzo amministrato (di seguito "prodotti non farmaceutici");

Considerato che, con riferimento a tali categorie merceologiche, la farmacia opera in regime di libera concorrenza, analogamente a qualunque altro esercizio commerciale, e che pertanto è ammissibile la definizione di politiche commerciali di sconto, purché non riguardino farmaci soggetti a prezzo vincolato o rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale;

Considerato che AMSC S.p.A. rientra tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in quanto società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2-bis, commi 2 e 3, del medesimo decreto;

Ritenuto opportuno disciplinare in modo organico ed omogeneo la stipula di convenzioni con aziende, enti pubblici e privati, ordini professionali e associazioni di categoria, al fine di riconoscere ai relativi dipendenti/iscritti condizioni di vantaggio sui prodotti non farmaceutici, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione;

Visti il Codice Civile, il D.Lgs. 33/2013, il D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il Codice deontologico del farmacista, nonché lo Statuto sociale di AMSC S.p.A.;

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni, i criteri e le modalità con cui AMSC S.p.A., attraverso le Farmacie Comunali da essa gestite, può proporre e riconoscere a dipendenti, collaboratori e iscritti di aziende, enti pubblici o privati, ordini professionali e associazioni (di seguito "Soggetti Convenzionati") condizioni di vantaggio e sconto sull'acquisto di prodotti non farmaceutici.

2. Il Regolamento persegue le finalità di: ampliare la base di utenza della farmacia; consolidare relazioni commerciali stabili con realtà del territorio; garantire, al contempo, il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento propri di un soggetto a partecipazione pubblica.

Articolo 2 – Ambito di applicazione oggettivo

1. Le agevolazioni disciplinate dal presente Regolamento possono riguardare esclusivamente i "prodotti non farmaceutici", intendendosi per tali:

- prodotti di parafarmacia e dispositivi medici non soggetti a prescrizione né a rimborsabilità SSN;
- prodotti cosmetici, dermocosmetici e per l'igiene personale;
- integratori alimentari e prodotti dietetici;
- articoli per la prima infanzia e puericultura;
- prodotti veterinari da banco;
- dispositivi medici, ortopedici e sanitari di libera vendita;
- altri articoli extra-farmaceutici presenti nell'assortimento della farmacia.

2. Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento e non possono formare oggetto di sconto o convenzione:

- i medicinali soggetti a prezzo imposto o vincolato ai sensi della normativa vigente (farmaci di fascia A, farmaci a carico del SSN, farmaci con prezzo massimo di vendita al pubblico stabilito da AIFA);
- i medicinali soggetti a prescrizione medica (RR, RNR, RL, ecc.), fatte salve diverse ed espresse previsioni normative sopravvenute;
- qualsiasi prestazione o prodotto il cui sconto sia vietato da norme di legge o dal Codice deontologico del farmacista.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle condizioni agevolate i dipendenti, i collaboratori e gli iscritti dei Soggetti Convenzionati, purché muniti di idoneo titolo di legittimazione (tessera aziendale, badge, elenco nominativo trasmesso dal Soggetto Convenzionato, tesserino di iscrizione all'ordine/associazione, o altro documento equipollente individuato nella singola convenzione).

2. Il beneficio può essere esteso, ove espressamente previsto dalla singola convenzione e a fronte di specifica richiesta motivata, ai familiari conviventi del dipendente/iscritto, secondo modalità e limiti stabiliti nella convenzione stessa.

Articolo 4 – Principi generali e criteri di accesso alla convenzione

1. In considerazione della natura di società a controllo pubblico di AMSC S.p.A., l'accesso alle convenzioni di cui al presente Regolamento è disciplinato secondo i seguenti principi inderogabili:

1) Non discriminazione e parità di trattamento: la convenzione è offerta, a parità di condizioni oggettive, a qualunque azienda, ente o associazione ne faccia richiesta, senza distinzioni basate su criteri arbitrari, dimensione, settore merceologico o natura giuridica del richiedente, fatti salvi i requisiti minimi di cui al comma 2;

2) Oggettività e predeterminazione dei criteri: le condizioni economiche (percentuali di sconto, categorie merceologiche incluse) sono definite in via generale e preventiva, secondo lo schema-tipo di cui all'Allegato A, e non sono negoziabili caso per caso in modo da alterare la parità tra i Soggetti Convenzionati;

3) Trasparenza: le convenzioni attive, i relativi contenuti essenziali e i criteri di adesione sono resi pubblici secondo quanto previsto dall'art. 8;

4) Assenza di oneri per AMSC S.p.A.: le convenzioni non devono comportare, salvo diversa ed espressa determina dell'Amministratore Unico, corrispettivi, sponsorizzazioni incrociate o vantaggi economici a favore del Soggetto Convenzionato, per evitare che l'iniziativa si configuri come operazione di natura diversa dalla semplice politica commerciale.

2. Requisiti minimi per l'accesso: possono richiedere la convenzione aziende, enti pubblici o privati, ordini professionali e associazioni regolarmente costituiti, operanti sul territorio di riferimento della farmacia o comunque con un numero di dipendenti/iscritti tale da giustificare l'iniziativa (soglia minima da definirsi, alla stipula della convenzione).

Articolo 5 – Procedura di adesione

1. Il Soggetto interessato presenta ad AMSC S.p.A. apposita richiesta scritta, anche via PEC o e-mail, utilizzando il modulo di cui all'Allegato B, indicando: dati identificativi del richiedente, numero indicativo di dipendenti/iscritti potenzialmente beneficiari, referente aziendale.

2. Gli Uffici, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2, sottopongono la richiesta alla Direzione Generale per l'approvazione, secondo le soglie di delega vigenti.

3. In caso di esito positivo, si procede alla sottoscrizione di una convenzione bilaterale, redatta secondo lo schema-tipo di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

4. La convenzione ha durata annuale, tacitamente rinnovabile salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con preavviso di almeno 30 giorni.

Articolo 6 – Modalità di riconoscimento dello sconto

1. Lo sconto è riconosciuto al momento dell'acquisto, previa esibizione da parte del beneficiario del titolo di legittimazione di cui all'art. 3, comma 1.

2. AMSC S.p.A. può, in alternativa o in aggiunta, adottare strumenti quali codici sconto dedicati, tessere convenzione o carte fedeltà nominative, dandone adeguata informativa nella convenzione.

3. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso, salvo diversa espressa previsione.

Articolo 7 – Misura delle agevolazioni

1. La misura dello sconto applicabile alle diverse categorie di prodotti non farmaceutici è stabilita con apposito provvedimento della Direzione Generale, aggiornabile periodicamente, e riportata nell'Allegato A al presente Regolamento.

2. Eventuali iniziative promozionali straordinarie e temporanee riservate ai Soggetti Convenzionati sono ammesse purché comunicate preventivamente e applicate in modo omogeneo a tutte le convenzioni attive nel medesimo periodo.

3. Alcuni prodotti potranno non essere assoggettati alle condizioni del presente Regolamento. In tal caso, gli addetti al front-office delle farmacie, dovranno darne tempestiva comunicazione alla clientela, già nella fase di pre-acquisito.

Articolo 8 – Obblighi di trasparenza e pubblicità

1. Il presente Regolamento, comprensivo dei relativi allegati, è pubblicato, ai sensi dell'art. 2-bis, commi 2 e 3, e dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di AMSC S.p.A., sotto la sottosezione "Disposizioni generali – Atti generali", trattandosi di atto a carattere generale incidente su una platea indeterminata di soggetti esterni.

2. È altresì pubblicato, a fini di massima conoscibilità, sul sito istituzionale di AMSC S.p.A. in apposita sezione dedicata ai servizi della farmacia, con l'elenco aggiornato dei Soggetti Convenzionati attivi (fatta salva la sola indicazione della ragione sociale, senza dati riferibili ai singoli dipendenti beneficiari).

3. Non trattandosi di atto adottato da un ente locale, non sussiste obbligo di pubblicazione all'Albo Pretorio online, prerogativa riservata ai Comuni e agli altri enti locali ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009; qualora tuttavia il Comune socio intenda darne evidenza per finalità informative, AMSC S.p.A. trasmette il testo del Regolamento all'Ente per la pubblicazione facoltativa sul relativo Albo Pretorio.

Articolo 9 – Rispetto della disciplina sulla pubblicità sanitaria e sulla concorrenza

1. Le iniziative promozionali adottate in esecuzione del presente Regolamento devono in ogni caso rispettare: il Codice deontologico del farmacista, con particolare riferimento al divieto di pubblicità che svilisca la dignità della professione o induca un uso improprio o non necessario dei prodotti; il D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), con particolare riguardo al divieto di pratiche commerciali scorrette o ingannevoli; la normativa in materia di pubblicità dei dispositivi medici e dei prodotti destinati a finalità sanitarie.

Articolo 10 – Responsabile del procedimento

1. La Direzione Generale è direttamente responsabile dell'istruttoria delle richieste di convenzione, della tenuta dell'elenco dei Soggetti Convenzionati e della verifica del rispetto delle condizioni del presente Regolamento.

Articolo 11 – Durata, modifiche e revoca

1. Il presente Regolamento ha durata indeterminata ed è soggetto a revisione periodica, anche su proposta dei Direttori di farmacia, con adozione da parte della Direzione Generale.

2. AMSC S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere o revocare singole convenzioni per motivate ragioni organizzative, commerciali o di opportunità, con preavviso non inferiore a 30 giorni, salvi i casi di violazione delle condizioni pattuite, per i quali la revoca può essere immediata.

Articolo 12 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di AMSC S.p.A., a seguito dell'approvazione da parte della Direzione Generale.